

1.4. GRUPPO BANCARIO - RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito il quadro complessivo per la gestione dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

Per quanto attiene ai rischi operativi, il Gruppo adotta ai fini di Vigilanza il Metodo Avanzato AMA (modello interno) per la determinazione del relativo requisito patrimoniale:

- a partire dal 31 dicembre 2009, per un primo perimetro che comprende Unità Organizzative, Banche e Società della Divisione Banca dei Territori (ad eccezione delle banche rete appartenenti al Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze ma incluse le Casse del Centro), Leasint, Eurizon Capital e VUB Banka;
- a partire dal 31 dicembre 2010, per un secondo perimetro di società appartenenti alla Divisione Corporate e Investment Banking, oltre a Setefi, alle rimanenti banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze e a PBZ Banka;
- a partire dal 31 dicembre 2011, per un terzo perimetro che comprende Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo.

Le rimanenti società, che attualmente adottano il Metodo Standardizzato (TSA), migreranno a blocchi sui Modelli Avanzati a partire da fine 2012, secondo il piano di estensione presentato agli Organi Amministrativi e alla Vigilanza.

Il governo dei rischi operativi di Gruppo è attribuito al Consiglio di Gestione, che individua le politiche di gestione del rischio, e al Consiglio di Sorveglianza, cui sono demandate l'approvazione e la verifica delle stesse, nonché la garanzia della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Il Comitato Compliance e Operational Risk di Gruppo ha, fra gli altri, il compito di verificare periodicamente il profilo di rischio operativo complessivo, disponendo le eventuali azioni correttive, coordinando e monitorando l'efficacia delle principali attività di mitigazione ed approvando le strategie di trasferimento del rischio operativo.

Il Gruppo ha una funzione centralizzata di gestione del rischio operativo, facente parte della Direzione Risk Management. Tale unità è responsabile della progettazione, dell'implementazione e del presidio del framework metodologico e organizzativo, nonché della misurazione dei profili di rischio, della verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e del reporting verso i vertici aziendali.

In conformità ai requisiti della normativa vigente, le singole unità organizzative hanno la responsabilità dell'individuazione, della valutazione, della gestione e della mitigazione dei rischi: al loro interno sono individuate le funzioni responsabili dei processi di Operational Risk Management per l'unità di appartenenza (raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi operativi, esecuzione dell'analisi di scenario e della valutazione della rischiosità associata al contesto operativo).

Il Processo di Autodiagnosi Integrata consente di:

- individuare, misurare, monitorare e mitigare i rischi operativi;
- creare importanti sinergie con le funzioni specialistiche di Direzione Organizzazione e Sicurezza che presidiano la progettazione dei processi operativi e le tematiche di Business Continuity e con le funzioni di controllo (Compliance e Internal Audit) che presidiano specifiche normative e tematiche (D.Lgs. 231/01, L. 262/05) o svolgono i test di effettività dei controlli sui processi aziendali.

Anche nel 2011 l'analisi ha evidenziato complessivamente l'esistenza di un buon presidio dei rischi operativi e ha contribuito ad ampliare la diffusione di una cultura aziendale finalizzata al monitoraggio continuativo di tali rischi.

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo che qualitativo (autodiagnosi).

La componente quantitativa si basa sull'analisi dei dati storici relativi a eventi interni (rilevati presso i presidi decentrati, opportunamente verificati dalla funzione centralizzata e gestiti da un sistema informatico dedicato) ed esterni (dal consorzio Operational Risk Management eXchange Association).

La componente qualitativa (analisi di scenario) è focalizzata sulla valutazione prospettica del profilo di rischio di ciascuna unità e si basa sulla raccolta strutturata e organizzata di stime soggettive espresse direttamente dal management (società controllate, aree di business della Capogruppo, Corporate Center) e aventi per obiettivo la valutazione del potenziale impatto economico di eventi operativi di particolare gravità.

Il capitale a rischio viene quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria a fronteggiare la massima perdita potenziale; il capitale a rischio è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati quantitativi sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%; la metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo, per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie unità organizzative.

Il monitoraggio dei rischi operativi è realizzato attraverso un sistema integrato di reporting, che fornisce al management le informazioni necessarie alla gestione e/o alla mitigazione dei rischi assunti.

Per supportare con continuità il processo di gestione del rischio operativo è stato pienamente attivato un programma strutturato di formazione per le persone attivamente coinvolte nel processo di gestione e mitigazione del rischio operativo.

Oltre a ciò, il Gruppo attua una politica tradizionale di trasferimento del rischio operativo (a tutela da illeciti come l'infedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsificazione, incendio e terremoto, nonché da


responsabilità civile verso terzi) che contribuisce alla sua attenuazione ancorché non se ne espliciti ancora l'effetto in termini di requisito patrimoniale. La copertura è già stata estesa a livelli di franchigia e massimali più alti e la componente di mitigazione assicurativa del modello interno sarà sottoposta a convalida regolamentare nel corso del 2012.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi previsti dalla normativa; l'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 1.986 milioni.

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale relativo al Metodo Avanzato (AMA) per tipologia di evento operativo.

Ripartizione del Requisito Patrimoniale (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo



Rischi legali

I rischi connessi alle vertenze legali sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di obbligazioni legali, per le quali risulta probabile l'esborso di risorse economiche per il loro adempimento ed è possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare, si è provveduto ad effettuare stanziamenti ai Fondi per rischi e oneri.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le vertenze legali che presentano la maggiore complessità.

Contenzioso in materia di anatocismo - Dopo il marzo 1999 la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento ed ha ritenuto non più legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sui conti correnti, assumendo che la clausola contrattuale che la prevede integri un uso non "normativo" ma meramente "negoziale", quindi inidoneo a derogare alla norma imperativa di cui all'art. 1283 cod. civ. che vieta l'anatocismo.

Il successivo D. Lgs. n. 342/99 ha affermato la legittimità della capitalizzazione infra-annuale degli interessi nei conti correnti bancari, purché con pari periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori; dall'entrata in vigore di tale nuova disciplina (aprile 2000) tutti i rapporti di conto corrente sono stati adeguati, con previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi.

Il contenzioso sorto in tale materia riguarda quindi solo i contratti stipulati anteriormente alla data indicata.

In un'ulteriore decisione a Sezioni Unite del 4 novembre 2004, la Cassazione ha nuovamente ribadito che l'uso in parola, per il periodo anteriore al 2000, non può ritenersi normativo.

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 la Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema escludendo la legittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi e statuendo altresì che il termine decennale di prescrizione cui è soggetto il diritto dei correntisti al rimborso degli interessi indebitamente pagati decorre, nel caso in cui il conto sia affidato ed abbia operato nei limiti del fido, dalla data di chiusura del conto stesso, mentre, ove il conto sia stato utilizzato oltre tali limiti ovvero non risulti assistito da fido, dalla data in cui siano state accreditate rimesse che hanno avuto per effetto quello di ripianare in tutto o in parte i precedenti addebiti per interessi.

Fermo restando che l'applicazione di tali principi è circoscritta ai contratti stipulati anteriormente al 2000, si ritiene che non sia possibile stimare a priori ed in modo generalizzato l'impatto che questa decisione può produrre sulle cause in essere dal momento che è necessario procedere sulla base di una valutazione caso per caso.

Con D.L. del 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 10/2011, il Legislatore, in via di interpretazione autentica, ha stabilito che la prescrizione dei diritti derivanti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa (e quindi, per ciò che concerne gli interessi anatocistici, dalla data di ogni singolo addebito in conto), risolvendo ogni incertezza ancora esistente sul punto.

Nei confronti di tale norma è stata sollevata eccezione di illegittimità costituzionale; si è in attesa della relativa pronuncia da parte della Corte Costituzionale.

Il numero complessivo delle cause pendenti si mantiene, in termini assoluti, su livelli non significativi ed è oggetto di costante monitoraggio. I rischi che ne derivano sono fronteggiati da specifici e congrui accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri.

Contenzioso in materia di bond in default - Per quanto concerne i reclami aventi ad oggetto gli strumenti finanziari venduti, la policy del Gruppo prevede una valutazione degli stessi caso per caso, con particolare attenzione al profilo dell'adeguatezza rispetto alla posizione del singolo investitore.

Per quanto riguarda in particolare le contestazioni sui bond Parmalat, si tratta di un fenomeno che si è sempre mantenuto su livelli modesti e che risulta oggi in via di esaurimento; a tale risultato hanno contribuito gli interventi posti in essere a favore dei propri clienti dalle due reti bancarie (ex Intesa ed ex Sanpaolo Imi) mediante i due diversi ma concorrenti strumenti rappresentati dalla conciliazione su basi paritetiche e dalla istituzione del Comitato Parmalatbond per la tutela in sede giudiziaria dei diritti risarcitori degli aderenti.

Per quanto concerne i bond Argentina, i reclami vengono gestiti attraverso l'ordinaria procedura prevista per qualsiasi altro prodotto finanziario, secondo una valutazione caso per caso delle singole posizioni.

Al pari di quanto previsto nelle altre procedure di valutazione del rischio legale, gli accantonamenti a fronte del contenzioso pendente vengono disposti in via analitica prendendo in esame le specifiche circostanze che caratterizzano i singoli casi.

I medesimi criteri vengono applicati per la valutazione dei reclami afferenti i titoli obbligazionari emessi dalle società appartenenti al gruppo Lehman Brothers, il cui default è stato dichiarato nel settembre 2008. Il relativo contenzioso, che ha dimensioni limitate, è presidiato da accantonamenti puntuali che riflettono la specificità dei singoli casi; le decisioni sinora intervenute – fatta eccezione per un solo precedente isolato nei cui confronti peraltro pende giudizio d'appello – sono tutte risultate favorevoli alla Banca.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito di un'iniziativa di sistema, ha curato ed ottenuto per conto dei propri clienti possessori di detti titoli, senza alcun onere a loro carico, l'insinuazione in via cumulativa dei relativi crediti al passivo delle procedure d'insolvenza pendenti nei vari paesi esteri.

L'insolvenza del Gruppo Cirio - Nel novembre 2002, il Gruppo Cirio, uno dei più grandi gruppi italiani operanti nel settore dell'industria agro-alimentare, si è reso insolvente nel rimborso di uno dei prestiti emessi sull'euromercato; tale evento ha successivamente determinato il cross default su tutte le emissioni in corso. Il Gruppo Cirio aveva complessivamente emesso bond per un valore nominale di circa 1,25 miliardi. Sia l'allora Gruppo Intesa sia l'allora Gruppo Sanpaolo IMI – al pari dei restanti principali gruppi bancari – avevano rapporti creditizi con il Gruppo Cirio.

Nell'aprile 2007 è stato notificato da parte di 10 società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria un atto di citazione nei confronti di Intesa Sanpaolo e Banca Caboto, nonché di altre 5 banche, volto ad ottenere il risarcimento in via solidale di asseriti danni derivanti:

- dall'aggravamento del dissesto del Gruppo Cirio, tra la fine del 1999 ed il 2003, favorito anche dall'emissione nel periodo 2000-2002 di 6 prestiti obbligazionari; il danno a tale titolo viene quantificato – adottando tre diversi criteri – in via principale in 2.082 milioni e, in via subordinata, in 1.055 milioni ovvero in 421 milioni;
- dalla perdita della possibilità da parte delle procedure di Amministrazione Straordinaria di esperire azioni revocatorie fallimentari, per importi indeterminati, qualora lo stato di dissesto delle società del Gruppo Cirio non fosse stato procrastinato nel tempo;
- dal pagamento di provvigioni per 9,8 milioni in relazione al collocamento dei vari prestiti obbligazionari.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 3 novembre 2009, ha ritenuto infondate nel merito le domande delle società del Gruppo Cirio e ne ha dunque respinto le pretese per insussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti delle banche convenute e l'evento dannoso lamentato.

Le società attrici hanno proposto appello ed è stato disposto un rinvio al 27 gennaio 2016.

Equitalia Polis S.p.A. (ex Gest Line S.p.A.) - Contenzioso esattoriale - Con tre differenti operazioni, la prima nel settembre 2006, la seconda nel dicembre 2007 e l'ultima nell'aprile 2008, la Banca, nel contesto della reinternalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, ha ceduto ad Equitalia S.p.a. (società partecipata dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS) la totalità del capitale sociale di Gest Line S.p.a., ora Equitalia Polis, società che gestiva l'attività esattoriale nell'ambito dell'ex Gruppo Sanpaolo Imi.

Nello stesso tempo Intesa Sanpaolo si è impegnata a indennizzare l'acquirente per le sopravvenienze passive connesse all'attività di riscossione svolta sino al momento della cessione della partecipazione (settembre 2006): la quota più rilevante di tali passività potenziali è riconducibile a giudizi in corso davanti alla Corte dei Conti nei quali si contestano presunte irregolarità commesse dalla società di riscossione con particolare riferimento all'attività svolta nella prima metà degli anni '90.

Inoltre, nel 2005, è entrato in vigore un provvedimento normativo in base al quale viene trasferito direttamente in capo al venditore qualsiasi obbligo di pagamento relativo all'attività di riscossione svolta dalla società ceduta anteriormente alla cessione stessa.

Nonostante l'adesione da parte di Gest Line alla facoltà introdotta con la L. 311/2004 di sanare le irregolarità derivanti dall'esercizio dell'attività di riscossione mediante il versamento di un importo determinato sulla base del parametro di 3 euro per abitante servito, alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, davanti cui pendevano i giudizi originati da tali irregolarità e successivamente anche le Sezioni Centrali in sede d'appello, hanno ritenuto che alle fattispecie dedotte in giudizio non si applicasse la normativa sulla sanatoria.

E' successivamente intervenuto il D.L. n. 248/2007 allo scopo di fornire un'interpretazione autentica circa l'ambito di operatività della predetta sanatoria ma tuttavia il quadro giurisprudenziale è rimasto sostanzialmente invariato.

Con D.L. n. 40 del 25 marzo 2010 è stata infine prevista, per i soggetti che hanno ceduto le loro partecipazioni nelle società di riscossione, la facoltà di definire in via agevolata tutti i giudizi pendenti alla data del 26 maggio 2010, relativamente all'attività di riscossione svolta sino al 30 giugno 1999, mediante il pagamento di una percentuale pari al 10,91% sugli importi in contestazione.

In data 29 ottobre 2010 la Banca ha aderito alla definizione agevolata, effettuando il pagamento della indicata percentuale del 10,91% nei termini previsti.

Si è in attesa che siano emessi i provvedimenti di estinzione di tutti i procedimenti interessati dalla normativa in questione, in esito alle verifiche demandate dalla Corte dei Conti ai competenti uffici regionali dell'Agenzia delle Entrate per l'accertamento della corretta quantificazione delle somme versate dalla Banca.

Vertenza Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo/Comune di Taranto - A carico di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIS), quale avente causa di Banca OPI, era stato promosso dinanzi al Tribunale di Taranto un giudizio da parte del Comune di Taranto in relazione alla sottoscrizione nel maggio 2004 da parte di Banca OPI di un prestito obbligazionario di euro 250 milioni emesso dal Comune medesimo.

Con sentenza del 27 aprile 2009 il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'operazione, condannando la Banca alla restituzione con interessi dei rimborsi parziali del prestito sin qui effettuati dal Comune di Taranto, quest'ultimo alla restituzione con interessi del prestito erogato e stabilendo infine il risarcimento del danno in favore del Comune, da quantificarsi in separato giudizio.

Avverso detta sentenza è stato interposto appello da entrambe le parti e la Banca ha altresì richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e promosso una causa di accertamento negativo del danno. Il Comune e la Banca si sono accordati per non mettere in esecuzione la sentenza, considerata l'ormai prossima definizione del giudizio di merito.

Ad avviso degli studi legali che assistono BIS esistono valide ragioni per una modifica della decisione di 1° grado.

Nel frattempo l'Organo della procedura di dissesto del Comune di Taranto ha comunicato a BIS l'inserimento "nella massa passiva di tale procedura" del debito del Comune verso la Banca per il rimborso del prestito obbligazionario di euro 250 milioni. L'inclusione del debito del Comune verso la Banca nella "massa passiva" della procedura di dissesto anziché nel "bilancio riequilibrato" non ha di per sé conseguenze sul diritto della Banca al rimborso del suo credito verso il Comune e, di conseguenza, sul profilo di rischio della posizione. La Banca ha comunque impugnato la decisione innanzi al T.A.R. della Puglia, il quale ha però dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo la controversia soggetta alla giurisdizione del giudice civile e stabilendo tuttavia – sia pure in via incidentale – che l'atto impugnato era privo di contenuti provvedimenti ed era pertanto non idoneo ad affievolire i diritti di credito della Banca.

Class action del Codacons - Il 5 gennaio 2010 è stato notificato a Intesa Sanpaolo dal Codacons, quale mandatario di un singolo correntista, un atto di citazione avente ad oggetto un'azione di classe ai sensi dell'art. 140 bis del D. Lgs. 206/2005 (codice del consumo).

L'azione, instaurata davanti al Tribunale di Torino, è diretta ad accertare la illegittimità del nuovo sistema di commissioni introdotto dalla Banca in sostituzione della commissione di massimo scoperto e di conseguenza ad ottenere la condanna della Banca stessa al risarcimento del preteso danno, da determinarsi anche in via equitativa, sia a favore dell'attore (che ne quantifica l'ammontare in 1.250 euro) sia a favore di tutti i clienti appartenenti alla medesima classe che aderiranno all'iniziativa.

Il Tribunale di Torino ha depositato in data 4 giugno 2010 l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della class action promossa. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Torino che, con ordinanza depositata il 25 ottobre 2010, ha rigettato il relativo reclamo. Il Codacons ha impugnato quest'ultima decisione con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione davanti alla quale pende il relativo procedimento.

Class action di Altroconsumo - Il 17 novembre 2010 è stato notificato a Intesa Sanpaolo dall'Associazione Altroconsumo, quale mandataria di tre correntisti, un atto di citazione avente ad oggetto un'azione di classe ai sensi dell'art. 140 bis del D. Lgs. 206/2005 (codice del consumo).

L'azione era originariamente diretta ad accertare l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della nuova commissione prevista per il passaggio a debito dei conti non affidati (c.d. "commissione per scoperto di conto"); veniva anche richiesto l'accertamento dell'eventuale superamento del c.d. "tasso soglia" previsto dalla Legge n. 108/96 (in materia di usura) e la condanna alla restituzione di quanto in ipotesi incassato dalla Banca in eccesso rispetto a detta soglia.

La domanda era quantificata in un importo complessivo di euro 456 in relazione ai tre rapporti dedotti in giudizio.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 28 aprile 2010, dichiarava l'inammissibilità dell'azione.

A seguito di reclamo proposto dagli attori, la Corte d'Appello di Torino, con ordinanza del 16 settembre 2011, revocava il precedente provvedimento dichiarando l'ammissibilità dell'azione limitatamente alle sole commissioni di scoperto di conto applicate a decorrere dal 16 agosto 2009.

Il procedimento ha quindi ripreso il suo corso davanti al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti volti a fissare i criteri di individuazione della classe dei correntisti che potranno aderire all'azione, le modalità per l'effettuazione della relativa pubblicità ed i termini entro i quali dovranno essere depositate le adesioni stesse.

Nel frattempo la Banca ha impugnato in Cassazione l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino.

Relativamente al merito della contestazione – che sarà affrontato ex professo solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle adesioni – si ritiene che la Banca disponga di validi argomenti a sostegno della legittimità della commissione di scoperto di conto.

Vertenza Dott. Angelo Rizzoli - Nel settembre 2009 il Dott. Angelo Rizzoli ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo (quale successore del vecchio Banco Ambrosiano) e altri quattro soggetti per l'accertamento della nullità di atti che tra il 1977 ed il 1984 avrebbero portato ad una penalizzante dismissione del controllo che egli avrebbe detenuto nella Rizzoli Editore Spa, con conseguente richiesta di ristoro per un importo variabile tra 650 e 724 milioni secondo criteri di quantificazione del danno del tutto opinabili.

Le pretese del Dott. Rizzoli, oltre che infondate nel merito per una inesistente violazione del divieto di patto commissorio che avrebbe inficiato i negozi di trasferimento della Rizzoli Editore S.p.A., risultano inammissibili anche in via preliminare di rito, come sostenuto dalla Banca costituendosi in giudizio, in quanto sulla stessa materia si è già pronunciata la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 1996 passata in giudicato nonché per carenza di interesse ad agire dello stesso Rizzoli, per intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie o restitutorie e comunque per compiuta usucapione da parte di terzi.

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata l'11 gennaio 2012, ha accolto le eccezioni preliminari di prescrizione e di giudicato sulla materia del contendere e ha rigettato le domande proposte da Angelo Rizzoli, condannandolo a risarcire Intesa Sanpaolo per spese e lite temeraria. Nel febbraio 2012 l'attore ha proposto appello.

Allegra Finanz AG – In data 31 gennaio 2011 Allegra Finanz AG e 16 investitori istituzionali esteri hanno citato Intesa Sanpaolo ed Eurizon Capital SGR, congiuntamente ad altre sei tra le principali istituzioni finanziarie internazionali, davanti al Tribunale di Milano. Gli attori pretendono un risarcimento di circa 129 milioni a seguito delle perdite da loro riportate in conseguenza di numerosi investimenti in obbligazioni e azioni emesse da società del gruppo Parmalat.

Secondo la prospettazione degli attori tali investimenti sarebbero stati posti in essere sul presupposto della solvibilità degli emittenti artificialmente generato dalla condotta delle Banche convenute che, a vario titolo e con differenti modalità, avrebbero consentito la sopravvivenza del gruppo Parmalat pur conoscendone lo stato di decozione.

Il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo è fatto derivare da un private placement di 300 milioni emesso da Parmalat Finance Corporation BV, interamente sottoscritto da Morgan Stanley e collocato presso Nextra nel giugno 2003, operazione che diede successivamente luogo a contestazioni da parte della Procedura di amministrazione cui furono assoggettate le società del gruppo Parmalat e ad un accordo transattivo tra la Procedura stessa e Intesa Sanpaolo (subentrata a Nextra per effetto delle successive vicende societarie che interessarono quest'ultima).

Intesa Sanpaolo si è difesa sollevando numerose eccezioni preliminari e di merito (tra cui l'insussistenza del nesso causale tra i fatti addebitati a Nextra e il danno lamentato dalle società attrici anche in considerazione della qualità di operatori professionali delle stesse e della natura speculativa degli investimenti effettuati).

Si è in attesa che il giudice si pronunci sulle questioni preliminari sollevate sia da Intesa Sanpaolo che dagli altri convenuti.

Si ritiene che le pretese aversarie siano destituite di fondamento e che pertanto non si renda necessario predisporre accantonamenti specifici.

Altri procedimenti giudiziari e amministrativi presso la filiale di New York - Si rammenta che è in corso negli Stati Uniti un'indagine penale attivata dalla Procura Distrettuale di New York e dal Dipartimento di Giustizia finalizzata ad accertare le modalità di tramitazione sugli Stati Uniti dei pagamenti in dollari da/verso paesi embargati dal governo USA negli anni compresi fra il 2001 ed il 2008.

L'indagine riguarda il trattamento degli ordini di bonifico in dollari generalmente immessi nel circuito di pagamenti interbancario (SWIFT) e regolati tramite banche statunitensi, e la presunta omissione od alterazione delle informazioni circa i soggetti ordinanti e beneficiari di tali bonifici. La Banca sta fornendo piena collaborazione all'inchiesta.

Parallelamente, è in corso un procedimento di tipo amministrativo attivato nel marzo 2007 dalle Autorità di vigilanza bancarie statunitensi le quali, a seguito di alcune debolezze rilevate nel 2006 sui sistemi antiriciclaggio della filiale di New York hanno richiesto una serie di interventi (già realizzati) di rafforzamento delle procedure antiriciclaggio ed un esame del traffico di pagamenti del primo semestre 2006 da parte di un consulente indipendente per verificare la sussistenza di eventuali violazioni delle normative locali in materia di antiriciclaggio ed embarghi.

Ancorché sia teoricamente possibile una definizione concordata, con il pagamento da parte di ISP di una sanzione amministrativa, le informazioni disponibili non consentono di formulare previsioni sui tempi, sull'esito e sul quantum dell'eventuale sanzione.

Contenzioso del lavoro

Quanto al contenzioso del lavoro, al 31 dicembre 2011, non risultano in essere controversie rilevanti sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo. In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti specifici, adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

Contenzioso fiscale

I rischi complessivi del contenzioso fiscale sono presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.

Con riguardo alla Capogruppo, sono pendenti n. 182 pratiche di contenzioso, per un valore complessivo di 602 milioni, conteggiati tenendo conto sia delle controversie in sede amministrativa, sia di quelle in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di legittimità, i cui rischi effettivi al 31 dicembre 2011 sono stati quantificati in 100 milioni.

Specifico menzione merita il fatto che, nel dicembre 2011, sono state definite, con l'applicazione dei c.d. "istituti deflattivi del contenzioso", le contestazioni avanzate dall'Amministrazione finanziaria, mediante il ricorso al divieto di "abuso di diritto" – figura di creazione giurisprudenziale ma non codificata nel nostro ordinamento – relative a talune operazioni finanziarie, di cui si è già fornita una puntuale descrizione nella Nota integrativa consolidata 2010 – Parte E e nelle Note illustrative (sub "Rischi legali") della Relazione semestrale al 30 giugno 2011:

- operazioni di finanza strutturata effettuate nel 2005 dalla Capogruppo e aventi ad oggetto azioni di società quotate in Italia;
- operazioni di pronti contro termine su titoli obbligazionari esteri, effettuate dalla Capogruppo e da altre società appartenenti (o appartenute) al Gruppo negli anni dal 2005 al 2009, che avevano generato crediti per imposte pagate all'estero;
- partecipazione, detenuta da Intesa Investimenti Spa, in un Open End Investment Company (OEIC) di diritto inglese, i cui dividendi erano stati oggetto di riclassificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- operazioni di equity swap poste in essere da Banca IMI e riqualficate dall'Amministrazione finanziaria come usufrutto su azioni.

A livello di Gruppo tale definizione ha comportato un onere complessivo, per imposte e sanzioni, di circa 270 milioni, più interessi, a fronte di pretese erariali, al medesimo titolo, pari a circa 1.150 milioni.

Alla definizione delle predette controversie si è pervenuti, pur nella convinzione della correttezza del proprio operato, in ragione dell'inopportunità di coltivare procedure contenziose defatiganti ed onerose e dell'obiettiva imprevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali nella specifica materia. Si rammenta che, in tale prospettiva, già nel bilancio 2010 era stato stanziato a fondo rischi ed oneri l'importo di 100 milioni, mentre altre società avevano costituito fondi per 47 milioni, per cui l'onere a carico del conto economico, tenuto conto anche di interessi e accessori, è stato di 158 milioni (147 milioni al netto della deducibilità degli interessi passivi).

Diversamente da quanto avvenuto nel passato più recente, i controlli svolti dall'Amministrazione Finanziaria nel corso del 2011 si sono caratterizzati per non aver introdotto nuove tematiche interpretative, essendosi sostanzialmente rivolti all'estensione, ad altre annualità e soggetti del Gruppo, di filoni d'indagine avviati negli anni precedenti. Fra questi citiamo in particolare il Processo Verbale di Costatazione (PVC) notificato alla Capogruppo il 17 gennaio 2012, a conclusione della verifica delle annualità 2006 e 2007, recante la contestazione di operazioni di finanza strutturata aventi ad oggetto azioni di società quotate italiane e una pretesa impositiva complessiva di 117 milioni, oltre a sanzioni ed interessi, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle presenti nell'accertamento relativo alla precedente annualità che, come detto poco sopra, è stata fatta oggetto di definizione mediante conciliazione giudiziale.

A fine dicembre 2011 si è chiusa inoltre, con l'archiviazione in sede istruttoria, la contestazione per 42 milioni, oltre a sanzioni ed

interessi, di presunte irregolarità nella negoziazione di oro grezzo con una controparte appartenente ad una multinazionale svizzera, di cui si era data notizia nella Nota integrativa consolidata 2010 – Parte E.

Presso le altre società del Gruppo italiane incluse nel perimetro di consolidamento il contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2011 ammonta a complessivi 986 milioni, fronteggiati da accantonamenti specifici per 36 milioni.

Anche in tale ambito le più significative vertenze insorte nel 2011 attengono a questioni interpretative, con riguardo alle quali i rilievi mossi appaiono in gran parte infondati.

Tra queste citiamo in particolare quelle relative a:

- Fideuram Investimenti SGR, nei cui confronti è stato emesso un nuovo PVC con riferimento agli anni dal 2003 al 2006. I Verificatori hanno contestato l'interposizione fittizia della società Irlandese Fideuram Asset Management Ireland LTD nella gestione in sub delega di alcuni fondi Lussemburghesi attribuendo alla società italiana maggiori redditi pari a 686 milioni e segnalando costi relativi a tali redditi pari a 105 milioni. Si ritiene che tale conclusione sia infondata. Per la medesima fattispecie, a Fideuram Investimenti era già stato notificato in data 21 luglio 2010 un PVC dallo stesso Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Roma a seguito di accesso e verifica con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007. In particolare i verificatori avevano contestato la non congruità, sulla base dei principi del transfer pricing, della remunerazione per l'attività di consulenza finanziaria prestata dalla società negli anni 2005 e 2006 alla società irlandese; in ragione dell'opportunità di evitare una impegnativa e complessa controversia dinanzi al giudice tributario erano stati formalizzati gli atti di adesione all'accertamento con il pagamento di circa 17 milioni;
- Banca IMI, cui sono stati notificati avvisi di accertamento per complessivi 28 milioni, per imposte, sanzioni ed interessi, riguardanti la parte di rilievi riferibili all'anno 2006 contenuti nel PVC conclusivo della verifica fiscale cui la Società è stata assoggettata nel 2009, in relazione alla propria operatività su dividendi azionari e su altre questioni connesse all'attività tipica di capital market ed investment banking;
- Leasint, cui sono state contestate, mediante 3 distinti PVC per complessivi 17 milioni per le sole imposte, violazioni in relazione ad una complessa operazione immobiliare in pool, ad un'operazione di leasing nautico (che ripropone la vexata quaestio se la stessa sia soggetta al regime IVA ordinario, ovvero a quello speciale di tipo forfettario spettante a detta tipologia di beni) e a diverse operazioni immobiliari di leasing e di sale e lease back, contestate sotto il profilo dell'abuso del diritto. Altri rilievi riguarderebbero talune operazioni denunciate come soggettivamente od oggettivamente inesistenti. Ulteriori 27 milioni, per IVA, sanzioni ed interessi relativamente all'anno 2006, sono pretesi con altrettanti avvisi di accertamento, anch'essi in tema di leasing nautico e di presunte operazioni inesistenti.

Le contestazioni pendenti all'estero, il cui importo complessivo ammonta a 11 milioni circa, non sono di valore significativo rispetto alla dimensione della società interessata e del Gruppo.

A fronte dei rischi di tali contenziosi, sono stati costituiti specifici fondi di accantonamento cautelare di importo adeguato.